



Proposta di legge recante:
“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”.

Il Consigliere Regionale
F.to Giuseppe Mattiani

Relazione descrittiva

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di concorrere alla salvaguardia delle attività di Spettacolo Viaggiante, quale patrimonio culturale e storico sia italiano che della nostra Regione. Per attività di spettacolo viaggiante si intendono le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Si tratta di un settore di particolare importanza, la cui funzione sociale viene riconosciuta dallo Stato che sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore, ai sensi dell'art. 1, L. 18 marzo 1968 n. 337.

Le attività rientranti nell'alveo delle attività in rassegna sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 L. 18 marzo 1968 n. 337 e sono suddivise in 6 sezioni:

- Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;
- Sezione II - Balli a palchetto o balere;
- Sezione III - Teatri viaggianti;
- Sezione IV - Circhi equestri;
- Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
- Sezione VI - Spettacolo di strada (*che però sono esclusi dall'obbligo di licenza*).

Sono esclusi dalla disciplina degli spettacoli viaggianti gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Le attrazioni possono essere installate presso parchi di divertimento, complessi di attrazioni e trattenimenti dello spettacolo viaggiante con organizzazione comune, o su aree/suolo pubblico o privato.

Il settore dello spettacolo viaggiante è composto da esercenti del circo e del luna park, costituito in Italia da circa 7.500 imprese, aventi in genere carattere familiare, che tramandano nel tempo passione per questo lavoro dalle radici antichissime.

Una professione che ha attraversato la storia e che, tra mille difficoltà, si è evoluta nell'offerta, nelle Professionalità e anche nella tutela della sicurezza del pubblico e degli operatori.

Un'attività piuttosto impattante nell'economia della nostra Regione, tramandata da generazioni e caratterizzata da passione, sacrificio, storicità e un radicamento nel territorio, meritevole senza alcun dubbio di un'apposita tutela normativa regionale.

La Regione Calabria, pertanto, con la presente proposta, intende promuovere la tutela degli operatori degli Spettacoli Viaggianti e il rilancio economico del comparto.

Ciò al fine di salvaguardare e tramandare la tradizione delle feste popolari quali momenti di aggregazione sociale e assicurando alla categoria adeguate misure di sostentamento per la loro attività imprenditoriale.

Infatti, costituisce obiettivo principale di questa iniziativa legislativa proprio quello di promuovere e proteggere la valenza imprenditoriale, sociale e culturale del settore, mettendo in rilievo l'importanza di una adeguata tutela del lavoro, oltreché delineare uno scenario compatibile col quadro esistente di programmazione locale, incentivando le amministrazioni locali a sviluppare le strategie di collaborazione e sinergia con tale categoria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”**.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione Spese		Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Prevede la finalità e l'oggetto della proposta.				0
Art. 2	Istituisce elenco regionale degli operatori di settore.				0
Art. 3	Indica gli interventi di sostegno che la Regione Calabria può attivare.				0
Art. 4	Istituisce l'Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante				0
Art. 5	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.				0
Art. 6	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.				0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante:
“Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”.

Art. 1

(Finalità e Oggetto)

1. La Regione Calabria riconosce la valenza delle attività di spettacolo viaggiante e ne riconosce il ruolo di espressione della cultura popolare e di aggregazione sociale e ne promuove lo sviluppo.
2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, e i trattenimenti allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, individuate ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*.
3. La Regione riconosce le attività di spettacolo viaggiante

Art. 2

(Elenco regionale degli operatori di settore)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di spettacolo, che provvede alla sua tenuta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, l'elenco regionale degli operatori titolari della licenza di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 *“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”* che esercitano nel territorio regionale le attività di spettacolo viaggiante.
2. L'elenco è aggiornato annualmente e le sue risultanze sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Art. 3

(Interventi di sostegno)

1. La Regione Calabria, ai fini della presente Legge, nei limiti delle disponibilità esistenti a valere sulle risorse regionali inserite nella programmazione turismo e cultura e risorse individuate nella programmazione nazionale e comunitaria e dal fondo Sviluppo e Coesione regionale, spettacolo e grandi eventi, nazionali e comunitarie, può sostenere gli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante inseriti nell'elenco di cui al precedente art. 2 attraverso:
 - a) il sostegno ai titolari di licenza per attività di spettacolo viaggiante iscritti all'elenco di cui all'articolo 2, per attività innovative, di ricerca e sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento;
 - b) il sostegno ai giovani operatori dello spettacolo viaggiante iscritti all'elenco di cui all'articolo 2;
 - c) iniziative di carattere culturale, come conferenze, mostre, convegni, interventi coordinati col mondo della scuola;
 - d) il sostegno per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali appartenenti all'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 1968, nonché per l'adeguamento delle attrazioni ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente per le attività dello spettacolo viaggiante.
2. La Regione individua, con riferimento agli interventi di cui al comma 1, le tipologie di spese ammissibili a contributo, i criteri per la assegnazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4

(Osservatorio sulle attività dello spettacolo viaggiante)

1. È istituito l'Osservatorio sulle attività di spettacolo viaggiante, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di supporto per la promozione e la definizione delle politiche regionali riguardanti le attività di spettacolo viaggiante.
2. L'Osservatorio è costituito con provvedimento della Giunta regionale e rimane in carica per tre anni.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) promuovere la sensibilizzazione della popolazione regionale sulle attività previste dalla presente legge;
 - b) analizzare problematiche specifiche inerenti le attività di spettacolo viaggiante;
 - c) promuovere progetti volti ad uniformare le procedure di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo;
 - d) effettuare il monitoraggio di esperienze significative nel territorio regionale;
 - e) promuovere studi per prevenire il fenomeno dell'abbandono di tali attività;
 - f) promuovere iniziative per il riconoscimento di forme di effettività del diritto-dovere allo studio per i figli degli attrazionisti viaggianti.
4. L'Osservatorio è composto da:
 - a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive, cultura e spettacolo che assicurano le funzioni di presidenza;
 - b) dal rappresentante segretario regionale della maggiore associazione di categoria individuabile attraverso la presentazione delle iscrizioni;
5. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, esperti nelle materie all'esame dell'Osservatorio.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di spettacolo.
7. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio è costituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.